

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 06 del 19 FEB. 2004

**"Procedura da adottare nei confronti del personale addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario"**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

La presente disposizione è composta di n° 6 pagine. **CONFERMA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
COMPOSTA DI N° 9 PAGINE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 23.693.567.000,00 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/PE.n° 81 del 11/02/2004, con la quale si propone l'emanazione delle "Procedura da adottare nei confronti del personale addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario";

## DELIBERA

### Art. 1 Scopo

La presente disposizione riporta:

- I provvedimenti immediati da adottare nei confronti del personale nell'esercizio delle attività di condotta, in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario di seguito indicati come "eventi", indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano provocato o meno danni alle persone o alle cose;
- Il flusso informativo degli eventi verso le strutture centrali del Gestore Infrastruttura e verso le Imprese Ferroviarie;
- Le azioni di seguito individuale da adottare verso il personale di condotta eventualmente responsabile.

### Art. 2 Campo di applicazione

La presente disposizione si applica al personale utilizzato in mansioni proprie dell'attività di condotta dei treni e delle manovre sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale appartenente alle Imprese Ferroviarie e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di seguito indicate come "imprese di appartenenza".





Ai fini della presente disposizione per personale utilizzato in mansioni proprie dell'attività di condotta si intende tutto il personale presente in cabina di guida a cui la normativa vigente o l'attività svolta, in relazione all'abilitazione posseduta, attribuisce l'obbligo dell'osservanza delle norme di circolazione.

Sono esclusi i superamenti indebiti dei segnali dovuti ad intempestiva chiusura dei medesimi all'atto del loro superamento da parte dei rotabili.

### Art. 3 Abbreviazioni e Definizioni

D.C.O.	- Dirigente Centrale Operativo
D.C.	- Dirigente Centrale
D.M.	- Dirigente Movimento
G.I.	- Gestore Infrastruttura
SPAD	- Signal Passed at Danger
D.C.M.	- Dirigente Coordinatore Movimento

**SPAD** Acronimo dall'inglese che viene comunemente utilizzato per individuare il mancato rispetto di un segnale ferroviario disposto a via impedita.

Incidente Evento improvviso, indesiderato e non intenzionale, o specifica catena di siffatti eventi, che abbia arrecato danno a cose (al materiale rotabile, all'infrastruttura, ecc) o persone; gli incidenti si dividono in collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro.

Inconveniente Qualsiasi evento, diverso da un incidente, che abbia arrecato o avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

### Art. 4 Normativa correlata

- D.Lgs. 8 luglio 2003 n° 188, recante "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria";
- D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";
- Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Civile prot. 247/VIG3 del 22 marzo 2000 concernente la "Definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277";
- Circolare D.SA/17386p del 25/11/1997;
- Circolare D.SA/18878p del 19/12/1997;
- Disposizioni e prescrizioni del GI.





## **Art. 5 Generalità**

In caso di eventi di cui alla presente disposizione, anche se non si sono verificate conseguenze o danni alle persone od alle cose, deve essere disposta la sostituzione del personale di condotta. La riutilizzazione nelle mansioni di condotta del personale interessato potrà avvenire al termine dei processi previsti dalla presente disposizione.

## **Art. 6 Rilevamento dell'evento e attività immediate**

Il DCO o DM che rilevi o abbia notizia di un evento di cui alla presente disposizione, accaduto nella tratta o stazione di sua giurisdizione, dovrà, fermi restando gli obblighi regolamentari a lui attribuiti:

1. Arrestare o richiedere l'arresto del treno (qualora il treno non fosse già fermo a causa dell'evento o conseguentemente all'applicazione della normativa in vigore);
2. Darne comunicazione scritta al personale di condotta interessato;
3. Richiedere e motivare la sostituzione del personale di condotta anche nel caso in cui l'equipaggio si dichiara in condizione di proseguire la marcia, utilizzando le procedure per il soccorso ai treni, ad eccezione della procedura di invio della locomotiva.
4. In caso di arresto in piena linea, se l'evento occorso lo consente e fermo restando gli obblighi di cui al punto 2), è ammesso far proseguire il convoglio fino alla prima stazione o prima uscita (su linee dove non sono previste stazioni per lunghe distanze come ad esempio la Direttissima Firenze - Roma) se l'equipaggio si dichiara in condizione di proseguire la marcia. Quindi dovrà procedere ad applicare quanto previsto al punto 3;
5. Provvedere, se opportuno e possibile, al ricovero del convoglio;
6. Diramare gli avvisi:
  - I DCO dovranno avvisare direttamente il DCM di competenza;
  - I DM dovranno avvisare il DC o DCO di competenza in base al sistema di esercizio della linea, il quale provvederà ad avvisare il DCM.

## **Art. 7 Flusso informativo**

Ricevuta notizia dell'evento, da parte degli agenti che regolano la circolazione, il DCM compila il prospetto di cui all'allegato alla presente disposizione e lo trasmette via fax alle strutture di ispezione e monitoraggio di R.F.I. S.p.A. e all'impresa di appartenenza entro 2 ore dall'accaduto.

La/le struttura/e individuate (prevista/e nell'allegato alla presente disposizione) dell'impresa di appartenenza, ricevuta la comunicazione dell'evento, dovranno immediatamente trasmetterla all'impianto di assegnazione del personale di condotta coinvolto.

La Sala Operativa di RFI S.p.A. ricevuta comunicazione dell'evento, farà seguito verso l'organismo di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verso le altre strutture del gestore infrastruttura interessate non previste nello stampato allegato.





## Art. 8

### Azioni di seguito individuale a cura dell'impresa di appartenenza

L'Impresa di appartenenza del personale coinvolto, in tutti i casi in cui abbia avuto notizia di eventi di cui alla presente disposizione, anche da fonti diverse da quelle del punto precedente (lettura zone, ecc.), dovrà:

1. Non utilizzare il personale nei servizi di condotta per tutto il tempo necessario alla definizione delle responsabilità, degli accertamenti medici e professionali;
2. Sentire subito gli interessati e gli Istruttori che conoscono meglio il personale e/o il caso;
3. Rimettere in servizio il personale coinvolto nei casi di palese mancanza di responsabilità dello stesso, mancanza rilevata dalla dinamica dell'evento e anche sulla base degli eventuali elementi forniti dal personale di RFI nella fase di prima valutazione dell'evento.

La decisione in tal senso dovrà essere formalizzata.

4. In tutti gli altri casi attivare l'iter di accertamento di seguito riportato:
  - Inviare il personale a visita medica nella struttura della Direzione Sanità ai sensi delle norme vigenti;
  - *Avviare e documentare una analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità, le carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati, evidenziando le eventuali competenze disattese;*
  - Predisporre, contestualmente agli accertamenti, un piano di formazione adeguato e comunicarlo ad RFI - Direzione Tecnica - Regolamenti e Standard di Trazione;
  - Sottoporre gli interessati, al termine del periodo di formazione, ad un accertamento di esame (prova scritta, prova orale e prova pratica) da parte di una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni vigenti. La verifica dovrà interessare tutte le competenze disattese e quelle eventualmente correlate determinate dall'analisi del caso e trattate durante l'apposito intervento formativo predisposto. Qualora l'esame dia esito positivo, il personale potrà riprendere il servizio nelle mansioni di condotta;
  - Provvedere ad utilizzare il personale in altra mansione qualora non sia possibile recuperare completamente lo standard di "competenze" previsto;
  - Registrare sulla documentazione personale degli interessati la descrizione dell'evento, gli esiti della visita medica, la tipologia e i contenuti dell'intervento formativo e l'esito dell'esame.

## Art. 9

### Allegati

L'allegato è parte integrante della presente disposizione.

## Art. 10

### Disposizioni finali

La presente Disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 23/02/2004.  
Da tale data e ora è soppressa la Disposizione n°10/2000 del 13/03/2000 e la nota RFI./TC./A1007/P/01/000168 del 11/09/2001.



Michele Elia

